

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CASETTE DELL'ACQUA SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno 2023, addì 28 (ventotto) del mese di Marzo in una sala del Palazzo Municipale di Induno Olona,

Fra i signori:

1. Arch. Massimo Collitorti nato a Varese il 18.01.1962, domiciliato agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale di Induno Olona, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Induno Olona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, terzo comma, lettera c) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta la Stazione Appaltante, di seguito denominata COMUNE.

E

2. Sig. Mauro Invernizzi nato a Cremona il 16.01.1960, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede di IMSA srl in Garlate (LC), il quale interviene e stipula quale legale rappresentante e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di Imsa srl con sede legale in Via Statale 717 c.f.p.iva 01827690130 che rappresenta il GESTORE.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DI CONVENZIONE

Il Comune, al fine di fornire un servizio ai suoi cittadini, in una logica di risparmio economico e in un'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti e di promuovere l'acqua di rete pubblica, a tutt'oggi rende disponibile ai propri cittadini il servizio "Casetta dell'acqua", opportunamente allacciata all'acquedotto pubblico, in grado di erogare acqua refrigerata, in forma liscia e gassata per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua potabile microfiltrata naturale e gassata. Oggetto della presente convenzione è la gestione e la manutenzione di due Casette dell'Acqua alle condizioni indicate nei successivi articoli.

ARTICOLO 2 - LOCALIZZAZIONE DELL'AREA DI INSTALLAZIONE E STATO CONVENZIONE

Le aree di proprietà comunale su cui sono in funzione i due servizi di gestione casette dell'acqua corrispondono a via Europa con convenzione scaduta il 29.09.2017 (art. 7 atto di convenzione approvato con DGC n. 16 del 06.02.2012) e Via Porro fronte via Toscani con convenzione scaduta in data 06.05.2019 (art. 13 atto di convenzione approvato con DGC n. 139 del 07.11.2013).

Con la presente nuova convenzione Il Comune di Induno Olona e il Gestore concordano sin da ora la possibilità di spostare la Casetta dell'Acqua esistente sull'area di proprietà comunale sita in via Porro, sempre sulla via Porro, su area di proprietà comunale meglio individuata e rappresentata nell'allegata planimetria.

Il Comune di Induno Olona sosterrà le seguenti spese:

- realizzazione di basamento e tutte le opere indispensabili all'installazione del distributore;
- allacciamento ai sottoservizi quali energia elettrica, acqua e scarico con relativo sifone;
- posa contatori;

ARTICOLO 3 - PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha avuto in questi anni un apprezzabile utilizzo da parte della cittadinanza, contribuendo alla riduzione del consumo di bottiglie di plastica, evitando di conseguenza l'immissione delle stesse sul territorio e relativa riduzione dell'inquinamento ambientale ad esse legato in modo diretto e indiretto.

Il Concessionario ha sempre ben operato nel corso degli anni, rispettando gli obblighi assunti nelle originarie convenzioni.

A fronte di quanto sopra, è volontà del Comune accogliere la richiesta presentata dal Gestore per il proseguimento del servizio denominato "casetta dell'acqua", con approvazione della relativa bozza di convenzione riferita alla prosecuzione della concessione.

ARTICOLO 4 - NUOVA DURATA CONTRATTUALE

La durata della nuova convenzione è fissata in anni 5 a partire dall'approvazione della presente convenzione. Tale data è riferita per entrambi i servizi in essere siti in Via Europa e in Via Porro.

La convenzione può essere rinnovata per altri cinque anni, salvo disdetta da parte del Comune, o dal Gestore, da effettuarsi almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione.

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE CASSETTA DELL'ACQUA

La Cassetta dell'acqua deve corrispondere ad una struttura in acciaio prefabbricata, verniciata con polvere epossidica, deve includere pannellature coibentate e pensilina a protezione degli utenti, deve essere dotata di illuminazione esterna a basso consumo. Il Gestore deve utilizzare materiali certificati e rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente ed in particolare 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2006/42/CE. La cassetta dell'acqua deve inoltre possedere le seguenti caratteristiche minime:

- idoneo impianto di microfiltrazione e di lampade UV per la debatterizzazione dell'acqua in uscita, e di un adeguato sistema di addizionamento della CO2 alimentare;
- impianto di telemetria a supporto del servizio di assistenza tecnica;
- n.1 o 2 punti di erogazione da cui sarà possibile prelevare acqua sia liscia che gassata sempre refrigerata;
- i vani di erogazione devono essere realizzati in acciaio inossidabile AISI 316 ed avere una idonea superficie di appoggio della bottiglia in corso di riempimento, e comunque essere in grado di rendere agevole il riempimento di contenitori di capacità pari a 2 litri;
- i vani di erogazione, nel limite del possibile, devono permettere alle persone diversamente abili di potersi avvicinare, e raggiungere facilmente la superficie di appoggio dei contenitori e il pulsante di attivazione;
- display LCD 4X20 caratteri, il display deve permettere al pubblico utente di visionare lo stato del punto di prelievo (in funzione o non in funzione), il credito inserito o il credito residuo oltre a eventuali ulteriori avvertenze utili per il servizio;
- prelievo acqua tramite tastiera di selezione con almeno 4 selezioni, 1/2 litro, 1 litro, 1,5 litri, 2 litri;
- prelievo acqua tramite accettatore di monete;
- erogatore per l'acquisto di tessere ricaricabili;
- lettore di banconote;
- dispositivo per la ricarica di tessere;
- prelievo e ricarica acqua tramite APP su smartphone iOS/android;
- non prevedere in alcun modo accumulo di acqua all'interno della Cassetta dell'acqua;
- sistema automatico di flussaggio che interviene solo dopo un periodo di inattività (con frequenza modificabile);
- sistema di raccolta e convogliamento a scarico continuo dell'eventuale acqua in eccesso, delle acque derivanti dal flussaggio automatico e dai servizi di manutenzione straordinaria;
- indicazioni a far comprendere che l'acqua erogata è proveniente dall'acquedotto Comunale;
- istruzioni all'uso e avvertenza di come usufruire del servizio rispettando le norme sanitarie;
- una bacheca dove esporre i riferimenti degli ultimi interventi di manutenzione straordinaria;
- numero telefonico, o altre indicazioni, utili a contattare il Gestore in caso di malfunzionamento.

Le caratteristiche sopra esposte sono da ritenersi indicative e aggiornabili nel tempo.

ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore dovrà garantire, durante le fasi lavorative, la conformità rispetto a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs 81/2008.

Il servizio, nel limite del possibile, deve essere reso disponibile al pubblico 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, vanno inoltre assicurate le seguenti prestazioni:

- obblighi fiscali/amministrativi quali dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva (SCIA) per somministrazione di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici;
- realizzazione e mantenimento piano di autocontrollo HACCP;
- pulizia e manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria;
- sostituzione ricambi;
- ripristino da malfunzionamenti di qualsiasi genere;
- aggiornamenti tecnici hardware e software;
- costi energia elettrica;
- costi acqua;
- servizio riempimento CO2;
- costi CO2;
- analisi batteriologiche presso laboratorio certificato, effettuate secondo HACCP;
- assicurazione su eventuali danni alla struttura;
- obblighi fiscali/amministrativi;
- versamento dell'IVA sugli introiti acquisiti dall'acqua erogata;

- rendere disponibile al Comune un'area WEB, dalla quale sono consultabili i dati quali i prelievi effettuati dai cittadini e le informazioni oltre ai dati relativi al risparmio ambientale acquisito;
- qualora richieste, rendere disponibili al Comune copia delle ultime analisi batteriologiche.

ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO E TARIFFE

Il Comune riconosce al Gestore, a fronte delle obbligazioni sopra meglio indicate, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto della convenzione.

Pertanto il Gestore è autorizzata alla riscossione del corrispettivo ricavato dalla vendita dell'acqua al prezzo al litro per acqua naturale e gassata stabilito in € 0,07. Tale costo potrà essere aggiornato in caso di variazioni dei costi delle materie prime, della manodopera, oneri fiscali o spese di gestione. In questo caso il Gestore ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune. A disposizione dei cittadini sono rese disponibili tessere ad € 2,50 cad., dette tessere per essere utilizzate vanno caricate presso la Casetta dell'acqua, le tessere sono successivamente ricaricabili nel tempo.

E' dovuto il pagamento del canone TOSAP per ambedue le Casette dell'Acqua esistenti secondo quanto previsto dal vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

ARTICOLO 8 - SERVIZI A CARICO DEL COMUNE

- Assicurare l'erogazione dell'acqua senza interruzioni, compatibilmente con l'erogazione da parte dell'ente gestore dell'acquedotto;
- in solido con l'ente gestore dell'acquedotto, il Comune è il responsabile della propria acqua potabile e si impegna a garantirne il controllo secondo le normative vigenti;
- il mantenimento dello spazio circostante la Casetta dell'acqua, pulizia e quant'altro necessario al decoro pubblico.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ

Il Gestore è unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale per danni arrecati anche da terzi alla Casetta dell'acqua nonché per danni subiti da mezzi e persone che siano o meno addette al servizio, che dovesse verificarsi in relazione alla gestione ed utilizzo dell'impianto e/o comunque in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione. La gestione del servizio è esercitata a totale e completo carico e rischio e pericolo del Gestore e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il Gestore è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso l'erogatore pubblico oggetto della presente convenzione tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della convenzione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta. Il Gestore si impegna a tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al Gestore stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, deve conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del Gestore depositati su aree pubbliche o di terzi.

ARTICOLO 10 - RECESSO

Ai sensi dell'articolo 21sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il Comune può recedere dalla convenzione:

- A. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- B. laddove il Gestore, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dalla convenzione.

Il recesso è comunicato da parte del Comune al Gestore con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso, al Gestore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura.

ARTICOLO 11 - ECCEZIONI

In riferimento ai costi dell'acqua e dell'energia elettrica esposti all'articolo 6 i relativi costi sono in carico del Gestore per l'esercizio sito in via Europa mentre i costi dell'esercizio sito in via Porro sono a carico del Comune.

ARTICOLO 12 – DECADENZA CONVENZIONE

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:

- le strutture non siano mantenute in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata da parte di ATS Insubria o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Responsabile del Servizio.

Comune

Responsabile di Area

Firma

Gestore

Legale Rappresentante

Firma
